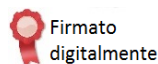


Pubblicato il 28/04/2021

N.00796 2021 REG.PROV.CAU.
N. 04395/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4395 del 2020, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Valerio Francione, rappresentato e difeso dagli avvocati Emilio Forrisi e Donato De
Rosa, con domicilio digitale forrisifortunaavvocati@pec.ordineforense.salerno.it;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato
e difeso dall'avvocato Michele Cioffi, con domicilio digitale
michelecioffi@pec.regione.campania.it;

nei confronti

Federica De Donato, Cristian Iampietro non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1) del decreto dirigenziale regionale n. 153 del 3.8.2020 avente ad oggetto
Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014- 2020. Misure non connesse alla

superficie e/o animali. Approvazione Graduatoria Regionale Progetto Integrato Giovani - Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1 - bando adottato con DRD n. 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii – pubblicato sul BURC n. 75 del 16/10/2017 con il quale è stata approvata la “Graduatoria Unica Regionale Definitiva” nella parte in cui la domanda di finanziamento presentata dal ricorrente risulta inserita nell'elenco “Domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando” anziché nell'elenco “Domande ammissibili e finanziabili”, e relativi allegati;

2) della graduatoria unica regionale definitiva per la parte di interesse, nei termini indicati sub 1;

3) del verbale del 7.5.2020 predisposto dalla “Commissione di Riesame Misure Strutturali Private” del Soggetto Attuatore UOD 500714 STP Salerno istituita con DRD n. 16/2017;

5) degli atti connessi, collegati, presupposti e consequenziali ivi compresi: a) della scheda di valutazione della domanda presentata dal ricorrente, ove esistente ed ove necessario; b) del verbale e/o atto con il quale la Commissione di valutazione ha predisposto eventuali criteri e/o sub criteri di valutazione delle domande e/o di formazione delle graduatorie, ove esistente, per quanto di interesse; c) delle deliberazione della G.R.C. n. 797 del 16.6.2006, ove necessario; d) delle Disposizioni Generali per l'Attuazione delle misure non connesse alla superficie e/o animali approvate con DDR 97 del 13.4.2018, ove necessario; e) del Manuale delle procedure per la gestione delle domande di sostegno delle misure non connesse alla superficie e/o animali approvate con DDR 106 del 20.4.2018, ove necessario; f) del DDR n. 22 del 6.2.2017, ove necessario; g) della graduatoria provinciale delle domande ammissibili di cui al DRD n. 35 del 3.2.2020, per la parte di interesse; h) della relazione del T.I., Costabile Sabato, non conosciuta; i) della circolare “Indicazioni metodologiche-operative per l'istruttoria delle domande di pagamento e delle domande di sostegno” Prot. n. 0215079 del 3.4.2019 (DG politiche

agricole); l) della circolare esplicativa “PSR Campania 2014-2020 – tipologia intervento 4.1.1 e progetto integrato Giovani in merito alle problematiche emerse nel corso dell'istruttoria delle domande di sostegno a valere sui relativi bandi 2017” prot. 0289436 del 9.5.2019 (D.G. politiche agricole), ove necessario; m) della circolare esplicativa prot. n. prot. 0337251 del 29 maggio 2019, ove necessario;

nonché per l'accertamento e/o la declaratoria

della sussistenza dei presupposti per il riesame della domanda di sostegno ai fini dell'attribuzione del corretto punteggio spettante, con inserimento della stessa nell'elenco delle domande ammissibili e finanziabili con riconoscimento di n. 85 punti come da scheda di autovalutazione contenuta nella domanda e/o, in subordine, di n. 83, come da istanza di riesame;

B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6/04/2021:

1) del verbale del 4.2.2021 con il quale la Commissione per il Riesame della domanda di sostegno (barcode 84250124017) presentata dal ricorrente non ha accolto le osservazioni e le controdeduzioni prot. n. 762748 del 13.12.2019 e prot. n. 110730 del 20.2.2020 dichiarando la domanda stessa “ammissibile con il punteggio totale 66 di cui 27 punteggio progetto, Spesa ammessa € 141.463,93; Contributo concesso € 130.575,36, comprensivi del premio di € 50.000,00 per la T.I. 6.1.1”, con conseguente posizione di non finanziabilità per esaurimento della dotazione finanziaria del bando;

2) della nota dirigenziale prot. n. 2021.0063115 del 4.2.2021 di trasmissione del verbale sub 1);

3) della nota pec del 4.2.2021 con la quale sono stati trasmessi gli atti regionali, ove necessario;

4) della nota regionale prot. n. 2020.0555550 del 23.11.2020, ove necessario;

5) del provvedimento dirigenziale conclusivo della competente U.O.D. 50 07 14 presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania – Servizio Territoriale Provinciale di Salerno, ove adottato;

6) del DRD 262 del 18.11.2020, rettificato con DRD 265 del 19.11.2020, ove

necessario;

7) degli atti connessi, collegati, presupposti e consequenziali;

nonché per l'accertamento e/o la declaratoria

della sussistenza dei presupposti per il riesame della domanda di sostegno, sulla base dei motivi di ricorso, ai fini dell'attribuzione del corretto punteggio spettante, con inserimento della stessa nell'elenco delle domande ammissibili e finanziabili con riconoscimento di n. 85 punti come da scheda di autovalutazione contenuta nella domanda e/o, in subordine, di n. 83, come da istanza di riesame.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2021 la dott.ssa Gabriella Caprini, uditi per le parti i difensori da remoto e trattenuto il ricorso in decisione con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n. 137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall'art. 6, co. 1, lett. e), del D.L. n. 44/2021, e al D.P.C.S. del 28.12.2020, come specificato nel verbale;

Ritenuto che, *prima facie*, il ricorso appare suffragato dall'elemento del *fumus boni iuris* atteso che:

a) il bando, unica *lex specialis* regolante la procedura, stabilisce, per il criterio di selezione n. 5.2., tra le modalità di attribuzione del punteggio, esclusivamente quanto segue: "richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3", senza che possa assumere alcun valore dispositivo la successiva circolare n. 0215079 del

03.04.2019 secondo il cui disposto “Oggi 2019 è necessario verificare l’adesione effettiva e quindi la polizza assicurativa 2018”, sicché ingiustificata risulterebbe l’omessa attribuzione dei due punti, avendo parte ricorrente allegato la richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo alla domanda di aiuto;

b) quanto all’omessa attribuzione di punteggio per gli ulteriori profili dedotti, che occorre approfondire nella adeguata sede di merito:

considerato che le negative valutazioni in ordine alla non accoglibilità non reggono alle censure di una inadeguata valutazione dell’attendibilità delle controdeduzioni della parte, la quale ha spiegato nella sede procedimentale e giurisdizionale una giustificazione tecnica altrettanto plausibile ed attendibile di quanto asserito dalla commissione incaricata del riesame;

“Ritenuto che, ai fini dell’esercizio di un sindacato giurisdizionale rispondente ai canoni di effettività della tutela ex articolo 6 CEDU ed ex articolo 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, il vaglio in sede processuale deve configurarsi come esteso alla intrinseca attendibilità e correttezza delle asserzioni e valutazioni tecniche delle parti, non potendo arrestarsi ad un’attendibilità privilegiata delle prospettazioni fattuali della Pubblica Amministrazione, la quale deve quindi adempiere ad un onere motivazionale rafforzato in riferimento al piano confutatorio della ricostruzione operata da parte ricorrente, il che nella specie è rimasto carente” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, ord. n. 02406 del 16/12/2020);

Ritenuto che al pregiudizio lamentato può ovviarsi disponendo l’accantonamento delle somme richieste dalla parte ricorrente sino alla decisione nel merito;

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l’approvazione della graduatoria impugnata ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall’eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che, in ragione dell’elevato numero dei controinteressati – da

individuarsi nei soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale – la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché i numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro

generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente, unitamente all'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;

- l'Amministrazione regionale avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione al suo difensore della pubblicazione della presente ordinanza da parte della Segreteria, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni

entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 14 dicembre 2021;

Ritenuto equo disporre la compensazione delle spese della presente fase tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza):

A) dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione;

B) accoglie l'istanza cautelare di cui in epigrafe e per l'effetto:

a) dispone l'accantonamento delle somme richieste nella domanda dalla parte ricorrente;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 14 dicembre 2021.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2021, svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall'art. 6, co. 1, lett. e), del D.L. n. 44/2021, e al D.P.C.S. del 28.12.2020, con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere

Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Gabriella Caprini

IL PRESIDENTE
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO